

STATUTO

I SARDI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA
ANGIOLO SILVIO NOVARO 64

Numero REA: CA - 302674

Codice fiscale: 03862000928

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-04-2020 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
	È costituita una società cooperativa, denominata: "I SAR-	
	DI Società Cooperativa Sociale".	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti	
	norme di funzionamento e nei relativi regolamenti attuativi,	
	si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi	
	speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia	
	di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili	
	con la disciplina cooperativistica.	
	La sede è fissata nel Comune di Quartu Sant'Elena,	
	all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.	
	La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello	
	stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo.	
	L'Organo Amministrativo può istituire agenzie ed uffici	
	anche in altre località.	
	ARTICOLO 2 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre	
	2060, potrà essere prorogata con deliberazione dell'as-	
	semblea anche prima della data di scadenza.	
	DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
	ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE	
	Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste	
	nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuati-	

vi, nonchè le prescrizioni stabilite dalla legge n° 381 dell'8 novembre 1991 e quelle contenute nel Titolo VI del Libro V del codice civile. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Titolo V del libro V del codice civile, in materia di società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE

La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità prevalente e quindi:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	
	ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE	
	La Cooperativa sociale svolge servizi socio-sanitari ed educativi, senza fini di lucro e comunque senza essere legata a società aventi fini di lucro o da queste controllate secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n° 381 e successive modifiche.	
	Per le proprie finalità la società si avvale delle didattiche e dei mezzi più idonei.	
	La Cooperativa persegue lo scopo di procurare ai soci il collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi una continuità lavorativa alle migliori condizioni per mezzo delle attività sociali, nonchè contribuire al migliora-	

mento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali.

Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.

Per ciò stesso la cooperativa, aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella cui giurisdizione ha le proprie sedi.

ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa, considerata l'attività mutualistica di riferimento, ha per oggetto le seguenti attività:

- il servizio di ambulanza in emergenza (118) e non in emergenza;

- l'erogazione dei servizi socio-sanitari assistenziali e di salvaguardia ambientale; con particolare riferimento al soccorso sanitario sviluppato con mezzi appositamente attrezzati quali ambulanze di rianimazione, mezzi allestiti per il soccorso pediatrico, auto mediche e qualsiasi altro mezzo appositamente attrezzato o allestito, anche per il soccorso a mare ed aereo, sia in proprio che per conto di enti pubblici che privati:

- attività di trasporto di anziani, dializzati e disabili

	ed inserimento presso le relative strutture sanitarie;	
	- La formazione di squadre per il soccorso e la preven-	
	zione in emergenze chimiche, biologiche, nucleari e simi-	
	li;	
	- la formazione di squadre per il soccorso anche a mare e	
	la collaborazione con il servizio di eli-soccorso isti-	
	tuendo squadre preparate ad operare all' interno di eli-	
	cotteri;	
	- la raccolta ed il trasporto medicinali, del sangue, de-	
	gli organi, del seme e di quant' altro le tecniche medi-	
	co- scientifiche avranno necessità di accogliere, conser-	
	vare, trasportare;	
	- l'organizzazione di corsi di primo soccorso ed avanzati	
	all' interno di strutture pubbliche e private;	
	- la gestione di attività di assistenza medica, infermie-	
	ristica, terapia riabilitativa e fisioterapia e di assi-	
	stenza sanitaria a carattere domiciliare, ambulatoriale,	
	semi residenziale a persone anziane autosufficienti e	
	non, con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali; ov-	
	vero realizzata all'interno di centri di servizio apposi-	
	tamente allestiti o predisposti da enti pubblici e da	
	privati;	
	- Attività di assistenza domiciliare anziani e minori,	
	sostegno socio educativo;	
	- la realizzazione e gestione di attività di servizi alla	

	persona, quali asili nido, baby parking, colonie estive,	
	ludoteche e simile, servizi di assistenza domiciliare e	
	tutelare per anziani e disabili portatori di handicap,	
	sofferenti mentali, malati terminali e di aids, minori,	
	sia in proprio che per conto di enti pubblici e/o privati	
	nonché organizzazione e gestione di eventi sociali;	
	- la gestione e la promozione di campagne culturali per	
	l'educazione sanitaria finalizzata particolarmente alla	
	prevenzione;	
	- la gestione di centri di riabilitazione e ricreativi,	
	di colonie, attività di animazione come ad esempio gite	
	turistiche; centri di ascolto e di riabilitazione per	
	l'inserimento sociale di chi vive in stato di abbandono,	
	di emarginazione e di disagio; centri e comunità dirette	
	al recupero delle dipendenze da alcool, da sostanze stu-	
	pefacenti;	
	- la gestione di centri di accoglienza per minori disa-	
	dattati atti al raggiungimento del recupero educativo ed	
	al loro reinserimento nella società nonchè centri di ac-	
	coglienza e di aggregazione sociale per persone anziane	
	autosufficienti e non portatori di handicap, sofferenti	
	mentali, malati terminali e di aids, minori come case fa-	
	miglia, residence per anziani, nonché servizi integrati	
	per residenze protette; Servizi e centri di riabilitazio-	
	ne;	

	- la gestione di centri diurni e altre strutture con ca-	
	rattere animativi e finalizzate al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo	
	libero, la cultura e il turismo sociale; gestione e ani-	
	mazione soggiorni di vacanza per anziani, portatori di	
	handicap, sofferenti mentali, malati terminali e di aids,	
	minori;	
	- collaborazioni con associazioni di volontariato per lo	
	svolgimento di servizi di soccorso, socio-assistenziali	
	per minori e non, anziani, portatori di handicap, tossi-	
	codipendenti e soggetti svantaggiati e non;	
	- la gestione di strutture da adibire al ricovero di per-	
	sone con particolari problemi; la gestione di case di ri-	
	poso e case protette;	
	- la gestione di centri culturali, ricreativi, musei, lu-	
	doteche, biblioteche, di centri e beni culturali e ar-	
	cheologici;	
	- servizi di consulenza nel senso più ampio del termine	
	per tutte le attività sopra citate, l'esecuzione di pro-	
	getti di ricerca scientifica e/o di formazione professio-	
	nale e/o di incarichi di consulenza nell'ambito dei ser-	
	vizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi;	
	- la gestione di centri operativi di pronto intervento	
	per tutelare i diritti dei minori e salvaguardarli da	
	ogni forma di violenza e promuovere campagne culturali	

9 di 51

delle esigenze ad esse finalizzate, ivi comprese quelle relative ai rapporti delle singole persone e dei rispettivi nuclei familiari con la propria abitazione, con il complesso residenziale, con l'area urbana nella quale il complesso è collocato e con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo.

2) In particolare la società può:

a) costruire, acquistare, risanare, ristrutturare e gestire edifici e complessi edilizi a destinazione residenziale e non residenziale;

a) assegnare in godimento a tempo indeterminato, in godimento con proprietà differita o in proprietà ai soci le abitazioni comprese negli edifici di cui alla precedente lettera A) o impiegare altre forme contrattuali che comunque consentano di soddisfare i bisogni espressi dai soci attraverso le stesse abitazioni; per le abitazioni assegnate in proprietà, il relativo atto pubblico di trasferimento deve riconoscere alla società il diritto di prelazione qualora il socio assegnatario decida di alienare l'abitazione a terzi;

c) assegnare in godimento o in proprietà ai soci o locare ai soci ed a terzi non soci ovvero alienare a terzi non soci le unità immobiliari con destinazione residenziale e non residenziale;

	d) realizzare interventi di risanamento e recupero su	
	edifici o complessi edilizi di proprietà dei soci, anche	
	se parte delle unità immobiliari negli stessi comprese	
	siano di proprietà di terzi;	
	d-bis) provvedere all'acquisto di aree edificabili al fi-	
	ne di procedere, dopo le approvazioni di legge, al loro	
	frazionamento per l'assegnazione in proprietà ai soci ov-	
	vero alienarle a terzi non soci;	
	d-ter) provvedere alla costruzione, all'acquisto, alla	
	ristrutturazione, anche in località turistiche, di abita-	
	zioni da assegnare in proprietà ai soci o locare ai soci	
	ed a terzi non soci, ovvero alienare a terzi non soci;	
	e) prestare ai soci servizi diretti ed assisterli nell'u-	
	so e nella gestione delle abitazioni di cui siano asse-	
	gnatari o proprietari o degli edifici e complessi edilizi	
	nei quali le abitazioni siano comprese, anche se questi	
	siano in parte di proprietà di terzi;	
	f) prestare ai soci servizi diretti a soddisfare bisogni	
	di natura assistenziale, educativa, culturale, sociale,	
	sportiva e ricreativa;	
	g) prestare ai soci servizi diretti ed assisterli nei	
	rapporti con gli enti locali e gli enti erogatori di ser-	
	vizi pubblici e sociali o di interesse collettivo;	
	h) organizzare centri di acquisto e vendita di beni, pre-	
	valentemente destinati ai soci.	

3) Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la società può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti e apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare la società può:

a) acquistare ed alienare aree, anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare fabbricati, anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare;

b) costruire ed effettuare interventi di manutenzione e recupero su edifici e complessi edilizi a prevalente destinazione residenziale, sia direttamente in economia che mediante appalto ad imprese di costruzione, anche acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero;

c) avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale, con l'osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano; in particolare, qualora richiesto dalla disposizione agevolativa, non assegnare in proprietà ai soci né alienare, se non nei limiti ed alle condizioni eventualmente previste dalle disposizioni in vigore, le

13 di 51

munitarie per l'imprenditoria e quant'altro dovesse rendersi accessibile e che l'organo amministrativo riterrà utili al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale - nel rispetto della norme in materia bancaria ed in via assolutamente non prevalente - la società può assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi, società consortili o associazioni temporanee di imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; può compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta utile o opportuna dall'organo amministrativo; essa potrà, inoltre, prestare avalli, fidejussioni e garanzie sia personali che reali, anche a favore di terzi.

Le sopra citate attività potranno essere svolte nei limiti previsti per legge.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n° 59 ed eventuali norme modificative ed inte-

grative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dai soci.

La Cooperativa può aderire o stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci e comunque, avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo continuativo avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di prestazione da instaurare.

Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, troveranno fonte nel Regolamento di cui

all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n° 142 e nel rispetto comunque delle vigenti norme di legge, in particolare della Legge n° 62/2000 e del contratto collettivo nazionale di settore.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

I SOCI

ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della Cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore

rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni.

1.2 Soci in prova (a norma dell'art. 2527) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova ha l'obbligo di partecipare alla vita sociale ma non ha diritto di voto nelle assemblee.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle perso-

ne fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private le cui attività siano conformi allo scopo perseguito dalla cooperativa ed abbiano i requisiti necessari per l'ammissione nella società.

1.3 soci volontari (articolo 2 legge 381/91) sono i soci che partecipano all'attività lavorativa della società ma senza percepire compenso di alcuna natura, fatti salvi i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e documentate: i soci volontari non possono superare il 50% di tutti i soci e devono essere iscritti in una separata sezione del libro soci, nonché assoggettati ad assicurazione INAIL contro gli infortuni, qualora svolgano di fatto attività assicurabili.

2.1 Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari
La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, secondo la disciplina prevista per le società per azioni e dalle leggi speciali. Si applicheranno gli articoli 2346 e segg. e gli articoli 2410 e segg., nonché la Legge n° 59/92.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesi-

	me categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2545-bis del codice civile.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche	
	aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che	
	abbiano già maturato esperienza lavorativa e professiona-	
	le nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e,	
	comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimen-	
	to dei fini sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione	
	del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione al-	
	le strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente neces-	
	sario al buon funzionamento della società.	
	Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitan-	
	do in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese	
	identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano	
	un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con	
	quella della cooperativa stessa, salvo specifica autoriz-	
	zazione del consiglio d'amministrazione che può tener	
	conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e	

delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

E' fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo di amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) - se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

b) - se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

f) - ogni altra informazione eventualmente richiesta dal consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'in-

interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le

	loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione	
	al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto	
	instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperati-	
	va.	
	I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni	
	dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibera-	
	zioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute	
	con effetto verso la società, se la cessione non è auto-	
	rizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera rac-	
	comandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti perso-	
	nali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la ces-	
	sione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previ-	
	sti per divenire socio.	

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI COOPERATORI

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed eco-

	nomici, in coerenza con le strategie di medio e lungo pe-	
	riodo della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito Regolamento,	
	stabilisce almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale che non può comunque superare il limi-	
	te di 5 (cinque) anni;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articola-	
	no le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della Cooperativa;	
	- il numero delle quote che il socio speciale deve sotto-	
	scrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque	
	non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i	
	soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in	
	misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi	
	di formazione professionale o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del	
	capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di	
	voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie	
	convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rap-	

	presentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può es-	
	sere eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rap-	
	porto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15	
	(quindici) del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inse-	
	rimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione	
	che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualita-	
	tivi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispet-	
	tato gli impegni di partecipazione all'attività economica	
	della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo am-	
	ministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	

qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito Regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

ARTICOLO 14 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale com-

petente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;

b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9);

d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che, senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sia in concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi rispetto alla carica assunta all'interno della stessa;

e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la coopera-

tiva;	
g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;	
h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;	
i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al tribunale competente.	
ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione	

	del socio cooperatore consegue la risoluzione
	dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mu-
	tualistico, si risolverà alla data di delibera dell'orga-
	no amministrativo con cui si constatano i legittimi moti-
	vi del recesso.
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio
	mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione
	del provvedimento di esclusione.
	ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed
	eventualmente rivalutato.
	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione
	alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla
	base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verifica-
	to lo scioglimento del rapporto sociale.
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-
	rezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del-
	la Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gra-
	tuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies
	del codice civile.
	Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e
	dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il
	termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approva-

zione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.

ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime

	modalità, quote destinate a soci sovventori, nel rispetto	
	dell'art. 4 della legge n° 59/92 e di ogni altra disposi-	
	zione legislativa in materia.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa as-	
	semblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei ti-	
	toli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modali-	
	tà di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i com-	
	piti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui	
	al presente articolo ed al relativo rappresentante comune	
	si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti	
	del codice civile, in quanto compatibili con le successi-	
	ve disposizioni del presente statuto.	
	E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi di cui all'art. 23 del presente statuto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI	

UTILI

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19 del presente statuto;

- dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92, di cui al precedente art. 19 del presente statuto;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, so-

no indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particola-

ri esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 22 - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente

per il perseguimento dell'oggetto sociale;

b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;

c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;

d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;

e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni

	stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente
	art. 22);
	d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalu-
	tato da distribuire in misura non superiore all'interesse
	massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e
	mezzo; è fatto divieto di distribuire i dividendi in mi-
	sura superiore;
	e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale
	sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti
	dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti
	mutualistici ai fini fiscali;
	f) - quanto residua alla riserva straordinaria.
	In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando
	le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mante-
	nimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in
	deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la to-
	talità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve
	indivisibili.
	ARTICOLO 24 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI
	Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali
	deve darne comunicazione scritta all'organo amministrati-
	vo con lettera raccomandata. Le azioni non possono essere
	sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vin-
	colate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia

dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale competente.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci se nominato.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni

dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto

nell'art. 21 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;

- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- lo scioglimento della società;

- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che

rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del Revisore;

4. le modificazioni dello statuto;

5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonchè lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti.

ART. 29 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13) del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella cate-

goria speciale si rinvia all'art. 13) del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORI

La Cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.

Art. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed

	i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Am-	
	ministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende re-	
	spinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni	
	degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della Cooperativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti	
	ai poteri degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecu-	
	tivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della de-	
	lega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le	
	materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice	
	civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di re-	
	cesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministra-	
	zione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei	
	casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazio-	

ne della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri del Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi componenti.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di

atti, determinandone i poteri.

Art. 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 35 - ORGANO DI CONTROLLO E

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo della società è costituito da un Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico.

Nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dei soci.

In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 del codice civile e la normativa vigente in materia di organi di controllo. Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e suc-

cessivamente da decisione dei soci. Si applica l'art. 2477, commi da 2 a 6 dell'art. 2477 del codice civile.

In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 C.C. e la normativa vigente in materia di organi di controllo. Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Sia nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria, sia nel caso in cui sia obbligatoria, qualora la società abbia ricavi o patrimonio netto pari o superiore a un milione di Euro, l'organo di controllo è obbligatoriamente costituito dal Collegio Sindacale.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 36 - SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché nei seguenti casi:

- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;
- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato

	di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della	
	causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, as-	
	sunta con le modalità e le maggioranze previste per la	
	modifica dello statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni ri-	
	guardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno di-	
	ritto di recedere.	
	Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del co-	
	dice civile per la qualificazione di cooperativa a mutua-	
	lità prevalente, e contenute nel presente statuto all'ar-	
	ticolo 5) sono inderogabili e devono essere in fatto os-	
	servate.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali	
	sulla cooperazione.	
	F.to Nicola De Echeverria	
	F.to Claudio Cugusi	
	F.to Marco Lovicu	
	F.to Carlo Felice Manca di Villahermosa	
	F.to Dottor Enrico Ricetto Notaio	

Bollo assolto in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Cagliari - Aut. N. 10369/92/2t del 17.6.1992-Intendenza di Finanza di Cagliari.
Certifico io sottoscritto dr. Roberto Onano, Notaio in Cagliari, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 comma 5 D.Lgs. 7 marzo 2005, N. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Cagliari, 30 aprile 2020